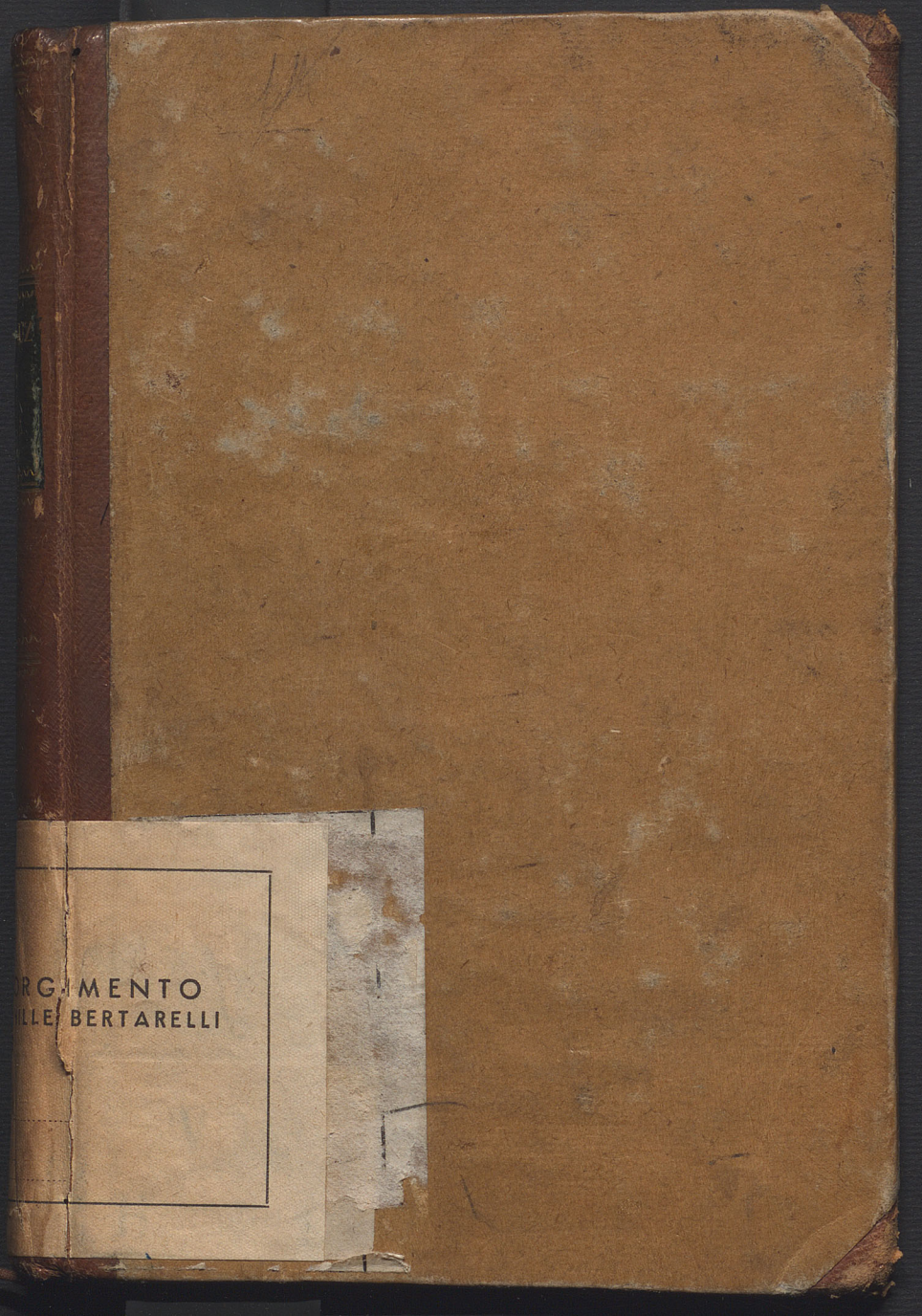
RGIMENTO
ILLE BERTARELLI

COSTITUZ
DI
SICILIA

L RISOR
OTT. ACHILL
1925

211

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. II

211

COSTITUZIONE

DEL REGNO

DI

SICILIA

STABILITA DAL PARLAMENTO

DELL' ANNO 1812.

TOMO I.

PALERMO MDCCCXIII.

Dalla Tipografia di Francesco Abbate Negoziante di Libri dirimpetto la R. Università Num. 153. e 154.

COSTITUZIONE

DEL REGNO

DI

SICILIA

STABILITA DAL PARLAMENTO

DELL'ANNO 1812.

TOMO I.

PALERMO MDCCCXIII.

AVVISO DELL' EDITORE

Si pubblica con le Stampe l'intera Costituzione del Regno di Sicilia digià sanzionata; Per agevolare coloro che devono provvedersene, si è regolata secondo l'ordine de' titoli, apponendo a suo luogo la Real Sanzione; L'opera è divisa in due Volumetti; i caratteri, il formato, e la carta saranno li stessi del presente manifesto.

Le determinazioni del prossimo Parlamento, le leggi e le riforme che si faranno, in somma tuttociò che ha riguardo a' statuti costituzionali, si pubblicherà al momento che sarà decretato, in fogli volanti dell'istessa forma, e co' medesimi caratteri, in modo che cumulati possano formare altri volumetti di seguito ai due della costituzione; Si pubblicheranno pure le risoluzioni del Civico Consiglio di questa Capitale.

Finalmente come la Tipografia abbonda di caratteri diversi, di recente fatti venire dal Continente; Si avvisa perciò chiunque debba pubblicare propri pensamenti, a indirizzarsi al Negozio dell'editore in Via Macqueda num. 153. e 154. che promette vantaggi, e diligenza maggior possibile nelle Stampe.

AVVISO DELL' EDITORE

Si pubblica con le Stampe l'intera Costituzione del Regno di Sicilia digià sanzionata; Per agevolare coloro che devono provvedersene, si è regolata secondo l'ordine de' titoli, apponendo a suo luogo la Real Sanzione; L'opera è divisa in due Volumetti; i caratteri, il formato, e la carta saranno li stessi del presente manifesto.

Le determinazioni del prossimo Parlamento, le leggi e le riforme che si faranno, in somma tuttociò che ha riguardo a' statuti costituzionali, si pubblicherà al momento che sarà decretato, in fogli volanti dell'istessa forma, e co' medesimi caratteri, in modo che cumulati possano formare altri volumetti di seguito ai due della costituzione; Si pubblicheranno pure le risoluzioni del Civico Consiglio di questa Capitale.

Finalmente come la Tipografia abbenda di caratteri diversi, di recente fatti venire dal Continente; Si avvisa perciò chiunque debba pubblicare proprj pensamenti, a indirizzarsi al Negozio dell'editore in Via Macqueda num. 153. e 154. che promette vantaggi, e diligenza maggior possibile nelle Stampe.

FERDINANDO III.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec.

Convocatosi da Noi, qual Vicario Generale coll' Alter Ego, Straordinario Generale Parlamento con Real Dispaccio del primo Maggio dell' anno passato per provedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle Leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo Regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, stabilì le basi di una nuova Costituzione, che sotto li 25. dello scorso Luglio ci furono dallo stesso indirizzate. Autorizzati Noi dal Nostro Augusto Genitore per foglio del dì primo del decorso Agosto, transuntato, ed esecutoriato dal Protonotaro del Regno il giorno 10. dello stesso mese, aderendo alle proposte del Parlamento, ed in

conseguenza al voto della Nazione, abbiamo munito della Real Sanzione.

I. Che la Religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica, Apostolica, Romana, e che il Re sarà obbligato professare la medesima Religione; e quantevolte ne professerà un' altra, sarà ipso facto decaduto dal Trono.

II. Che il potere Legislativo risederà privativamente nel solo Parlamento. Le Leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà Veto, o Placet, dovendosi accettare, o rifiutare dal Re senza modificazione.

III. Che il Potere Esecutivo risederà nella persona del Re.

IV. Che il Potere Giudiziario sarà distinto, ed indipendente dal Potere Esecutivo, e Legislativo, e si eserciterà da un corpo di Giudici, e Magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d' impiego per sentenza della Camera de' Pari, dopo l' istanza della Camera de' Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d' Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell' articolo MAGISTRATURE.

V. Che la Persona del Re sarà Sacra, ed Inviolabile.

VI. Che i Ministri del Re, ed Impiegati saranno soggetti all' esame, e Sindicatura del Parlamento, e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l' osservanza delle Leggi, o per qualche grave colpa nell' esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto di due Camere, una detta de' Comuni, o sia de' Rappresentanti delle Popolazioni tanto Demaniali, che Baronali, con quelle condizioni, e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l' altra chiamata de' Pari, la quale sarà composta da tutti quegli Ecclesiastici, e loro Successori, e da tutti quei Baroni, e loro Successori, e Possessori delle attuali Parìe, che attualmente hanno dritto di sedere, e votare ne' due Bracci Ecclesiastico, e Militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da Sua Maestà giusta quelle condizioni, e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell' articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i Baroni avranno, come Pari, testaticamente un voto solo, togliendosi la moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro Popolazioni. Il Protonotaro del Regno presenterà una nota degli attuali Baroni, ed Ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti Parlamentarj.

IX. Che sarà privativa del Re il convocare, prorogare, e sciogliere il Parlamento secondo le forme, ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà però sarà tenuta convocarlo in ogni anno.

X. Che alcun Siciliano non potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso, e godimento de' dritti, e de' suoi beni, se non se in forza delle Leggi di un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento, e per via di Ordini, e di Sentenze de' Magistrati ordinarj, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari goderanno della forma de' giudizj medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più Feudi, e tutte le Terre si possederanno in Sicilia come in Allodj, conservando però nelle rispettive Famiglie l' ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni Baronali, e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali dritti Feudali. Si aboliranno le Investiture, Relevj, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai Feudi, conservando però ogni Famiglia i Titoli, e le Onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidj debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni, ed indi passarsi in quella de' Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli Articoli di Legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all' altra il dritto di ripulsa.

L' anzidetta Real Sanzione fu sotto li 10. Agosto decorso per via del nostro Segretario di Stato, ed Azienda comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare, e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall' atto Parlamentario stipolato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso Novembre dal Protonotaro di questo Nostro Regno, e da Noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de' Consigli Civici, che deve aver luogo prima dell' imminente Maggio dell' anno corrente; tempo in cui dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de' Magistrati Municipali, che da quel momento in poi dovranno disimpegnare le incumbenze, ed eseguire gl' incarichi loro addossati dal Parlamento; e perchè i

Capitoli riguardanti la nuova forma de' sopradetti Consigli Civici, alcuni del Potere Legislativo non meno, che le Istruzioni per la elezione de' Rappresentanti la Camera de' Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da Noi di già muniti della Real Sanzione, sono necessarj per l' organizzazione de' medesimi Consigli, e formazione delle due Camere dell' imminente nuovo Parlamento; così Noi esercitando le facoltà del Potere Esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il Regno la nuova organizzazione de' Consigli Civici, e quanto altro prescrivesi negli altri Capitoli.

FRANCESCO PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE, E VICARIO GENERALE IN QUESTO REGNO DI FERDINANDO III. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Investiti Noi, qual Vicario Generale di questo Regno con l' Alter Ego, *della pienezza del Sovrano potere abbiamo munito prima d' ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell' ultimo Generale Parlamento, che riguardavano le basi della Costituzione, e la organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due Camere dello stesso Parlamento, e dei Civici Consigli, perchè riputandoli i più conducenti al lustro, ed al bene generale della Nazione, abbiamo creduto doversene differire, il meno che fusse stato possibile, la esecuzione. Pubblicati però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l' animo, e l' attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento, e col parere del privato Consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il Reale assenso sopra ognuna di esse nella forma, e modo, che siegue:*

TITOLO I.

POTERE LEGISLATIVO

CAPITOLO I.

§. 1. Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle, ed abrogarle risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge, e sarà obbligatorio, tosto che avrà la Sanzione del Re.

Placet.

§. 2. Il Re si compiacerà rispondere ai Decreti del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato colla formola del *Placet*, o *Veto*, e senza apportarvi alterazione, o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con Real Dispaccio de' 10. di Agosto 1812.

Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813. in poi, menochè

riguardo le nuove Leggi, de' nuovi Codici, quali, come parte integrale della presente Costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del Regno, ed il Segretario di Stato del Ripartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del Re la copia in istampa a tutti i Magistrati, e pubblici Funzionarj per la esecuzione.

Placet; con che resti inerente nella Corona il diritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne la esecuzione con degli Editti.

§. 4. Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far Leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove Magistrature, e soppressione delle antiche.

Placet; con che relativamente alla creazione, ed organizzazione di nuove Magistrature nei casi straor-

dinarj sia in facoltà Nostra di delegare uno, o più Individui, da scegliersi fra i Magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del Rito, e delle Leggi vigenti.

CAPITOLO II.

§. 1. Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti li sussidj non abbiano che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle Leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione.

Placet.

2. La Nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni, ed introiti dello Stato di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione.

Placet.

CAPITOLO III.

I beni Ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

Placet; menochè in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPITOLO IV.

Riguardante la nuova formazione della Camera de' Pari, e della Camera de' Comuni.

§. 1. Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S. R. M., saranno composti da due Camere, l'una detta de' Pari, o sia de' Signori, e l'altra de' Comuni.

Placet Regiae Majestati

§. 2. La Camera de' Pari risulterà da tutti quei Baroni, e loro Successori, e da tutti quegli Ecclesiastici, e loro Successori, che attualmente han dritto di sedere, e votare in Parlamento. I Pari tanto Spirituali, che Temporali avranno testaticamente un voto solo, togliendosi

l'attuale moltiplicità delle loro Parie.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Viene stabilita la rispettiva, ed unica Paria dalla nota presentata dal Protonotaro del Regno, e lo stesso per gli Ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto Parlamentario.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. La dignità de' Pari Temporali giusta quel titolo, che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorichè quella della successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue, ed inalienabili le dignità Ecclesiastiche Parlamentarie.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi pari Temporali vorrà, purchè quelli da eleggersi siano o Principi, o Duchi, o Marchesi, o Conti, o Visconti,

o Baroni Siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all' anno; perlocchè qualunque Diploma del Re a tal uopo, non avrà alcun vigore, se prima non sarà registrato negli atti della Camera de' Pari che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet Regiae Majestati per la creazione de' Pari, nell' intelligenza però, che S. M. si riserba dichiarare in appresso il suo Real animo sulle limitazioni.

§. 6. Eligendosi nel nostro Regno di Sicilia nuovi Vescovadi, s' intendano *ipso facto* Pari Spirituali i nuovi Vescovi, e i loro successori.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. I Pari Temporali potranno costituire per loro Procuradore il loro immediato successore, e i medesimi, ugualmente che gli Spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO V.

§. 1. La Camera de' Comuni sarà formata da' Rappresentanti delle popolazioni di tutto il Regno, senz' alcuna distinzione di Demaniale, o Baronale, nel numero, e proporzione che siegue:

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il Regno tutto, fuori le Isole adjacenti, si dividerà in ventitre Distretti giusta la Mappa formata, nella quale sono anche notati i Capi-luoghi, o Popolazioni Capitali, e di cui si farà registro agli atti del Protonotaro del Regno, e ciascuno di questi Distretti manderà alla Camera de' Comuni due Rappresentanti.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. La Città di Palermo ne manderà sei: le Città di Catania, e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra Città o Terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo Distretto.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Qualunque Città, o Terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti; e non arrivi al numero di diciottomila, ne manderà uno.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Quelle Città, o Terre poi, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne' Distretti.

„ Ma dichiara il Parlamento, che que-
„ sta Legge non debba togliere la
„ Rappresentanza alle attuali Città
„ Demaniali, che la godono, ancor-
„ chè la loro Popolazione non arri-
„ vi alle seimila anime, semprechè
„ le vicende de' tempi non abbiano
„ ridotta alcuna di esse in tale de-
„ cadenza che non abbiano se non
„ che due mila abitanti „.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. La numerazione delle anime pubblicata nel 1798. sarà di norma all'esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi, ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di nor-

ma per regolare il numero de' Rappresentanti.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. L' Isola di Lipari solamente avrà un Rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Le Università degli Studj delle Città di Palermo, e di Catania manderanno un Rappresentante per ciascheduna: qualora però l' Università degli Studj di Palermo avesse, come proprietaria di Badie voce Parlamentaria fra i Pari, debba in tal caso perdere la suddetta Rappresentanza, ed avrà in compenso due Rappresentanti nella Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. La Mappa, di già ridotta agli atti di Popolazioni, o Rappresentati fatta sulla numerazione del 1798., e con le regole di sopra stabilite, si metterà all' ultimo dell' atto, dopo quella de' Pari.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Nessuno potrà avere nella Camera de' Comuni più di una procura, o di un voto, ed alcun Membro della medesima non potrà sostituire, o trasferire ad altri la procura fattagli da' suoi Costituenti.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO VI.

Non potranno rappresentare alcun Distretto, Città, Terra, o Università degli Studj.

§. 1. Gli Esteri di qualunque Nazione:

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Quelli, i quali non avranno venti anni compiti;

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Quelli, i quali saranno criminalmente accusati, fintantochè l'accusa non sia stata cancellata;

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I Presidenti, e i Giudici di tutti i Tri-

bunali, e qualunque altro siasi Magistrato, menochè i Magistrati Municipali.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Gli Uffiziali dell'Esercito, e della Marina in attuale servizio da colonnello in giù, eccettuati fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale.

Vetat Regia Majestas.

§. 6. Tutti gl'impieghi secondarj nelle Reali Segreterie, Dogane, Segrezie, ed altri rami di pubblica Amministrazione, come pure quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S. R. M.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Non potranno rappresentare un Distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che non provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà, salvo quella, che provenga da officio amovibile di once trecento all'anno.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Non potranno rappresentare la Città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l'anno.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Non potranno rappresentare una Città, o Terra Parlamentaria, o Università degli Studj quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all'anno, con che però i Rappresentanti delle Università degli Studj sieno liberati di giustificare la detta rendita, purchè fossero Cattedratici delle medesime Università.

Placet Regiae Majestati.

§. 10 Qualunque persona eletta, sia come Rappresentante di un Distretto, sia di una Città, o Terra Parlamentaria, dovrà portarsi in Parlamento a proprie spese: ma qualora le Università vogliano su i sopravvanzi contribuire le spese per portarsi i loro Rappresentanti ne' Parlamenti, saranno in tal caso in libertà di farlo, con che la sovvenzione non possa eccedere più di oncia una al giorno

e ciò debba farsi col consenso del Consiglio Civico.

Placet Regiae Majestati.

§. 11. Tutti poi i Siciliani nati, o figli di Siciliani abitanti in Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopradette condizioni, potranno essere ammessi nella Camera de' Comuni, senza riguardo a grado, o condizione.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO VII.

§. 1. Non saranno ammessi nella Camera de' Comuni per Rappresentanti i Debitori dello Stato, come parimenti saranno privati anche i Pari di sedere nella loro Camera, trovandosi in uguale circostanza; accordandosi però ai medesimi la Rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purchè si saldassero in quattr' anni; e che tutte quelle somme, che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione non fossero corrisposte: beninteso però,

che il Potere Esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione de' debiti a favore dell' Erario Nazionale.

Placet Regiae Majestati

§. 2 Resta abolita l' eccezione Ostica per i Membri sì dell' una, che dall' altra Camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti, che si eccettueranno nel nuovo Codice.

Per l' abolizione dell' eccezione Ostica, e per il dritto di non esser molestati di persona nelle materie Civili Placet Regiae Majestati: per le materie Criminali però Placet Regiae Majestati, per i soli delitti a relegazione infra, fintantochè non sarà stabilito, e sanzionato il nuovo Codice.

CAPITOLO VIII.

§. 1. I Rappresentanti di un Distretto nella Camera de' Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso Distretto una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all' anno,

sia che la stessa provvenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, o simili sorta di proprietà.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. I Rappresentanti della Città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa Città, o suo Territorio una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all'anno, sia che provvenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà: da tutti coloro, i quali avranno nella medesima Città, o suo Territorio un officio pubblico vitalizio, e inamovibile almeno di once cento all'anno: e finalmente dai cinque Consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il Procuradore della Città di Palermo, e dal solo Console, e Capo di ognuna delle legali corporazioni degli Artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. I Rappresentanti di ogn' altra Città, o Terra Parlamentaria saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nella stessa Città, o Terra, e suo Territorio una rendita netta, e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia, che provvenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Da tutti coloro, che avranno nella medesima Città, o Terra un officio pubblico vitalizio, ed inamovibile almeno di once cinquanta all' anno, e dai Consoli, e Capi degli Artefici, purchè abbiano una rendita di once nove annuali.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Finalmente i Rappresentanti delle due Università degli Studj saranno eletti dal Rettore, dal Segretario, e dal corpo de Professori, e dei Dottori Collegiali di ognuna.

Placet Regiae Maejstati.

§. 6. Chiunque possederà una rendita, come

sopra, di once diciotto, o più, avrà il dritto di votare e per l'elezione de' Rappresentanti della stessa Città, o Terra e per quella de' Rappresentanti del Distretto, nel quale essa Città, o Terra è compresa.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Gli stessi requisiti espressati per i Rappresentanti devono osservarsi per gli Elettori, ad eccezione della rendita.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO IX.

§. 1. I Capitan d'Arme, o i Capitani Giustizieri saranno quelli, i quali dovranno assistere alla elezione de' Rappresentanti nella Camera de' Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti a seconda delle Istruzioni, che saranno fatte a suo tempo.

Placet Regiae Majestati essendosi già approvate le Istruzioni.

§. 2. Apparterrà al Capitan d'Arme d'ogni Distretto, ed al Capitano Giustiziere d'

ogni Città, o Terra Parlamentaria il tenere il ruolo de' Votanti, della di cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali Votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Impedire i disordini, e le irregolarità in sì fatte Adunanze, il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio, e controversia, che nascer potrà sopra la legalità de' voti, e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente, per prevenire sul luogo i disordini, che altrimenti ne potrebbero accadere, giacchè le parti, che si crederanno gravate dalle procedure, e decisioni de' Capitan d'Arme, o Giustizieri, potranno, dopo l'elezione, portarne querela alla Camera de' Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità, o illegalità della elezione de' suoi proprj Membri;

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Seguita la elezione, avvisarla subito al Protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. In caso, che la Rappresentanza di un Distretto, o di una Città, o Terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale Distretto, o Città, o Terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite, e sarà dovere di ogni Capitan d'Arme, o Capitano Giustiziere l'intimare la nuova elezione previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Per le elezioni de' Rappresentanti delle due Università degli Studj di Palermo, e di Catania si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo Rettore di ognuna, ed in mancanza di questo dal più antico de' Professori.

Placet Regiae Majestati

§. 7. I Capitan d' Arme, e i Capitani Giustizieri, e i due Rettori delle Università degli Studj di Palermo, e di Catania non devono ingerirsi nel giudicare de' requisiti sopra specificati, che aver devono i Candidati, per essere eletti Rappresentanti de' Comuni, appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame, e

giudizj, prima al Protonotaro, e quindi ad istanza delle parti interessate alla Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO X.

§. 1. Le elezioni de' Rappresentanti de' Distretti si faranno nelle Capitali de' Distretti medesimi;

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Quelle de' Rappresentanti delle Città, e Terre Parlamentarie nelle stesse Città, e Terre.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico, o una Piazza ad elezione de' rispettivi Capitani.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Ogni Elettore sarà in libertà di proporre qualunque Candidato, ma la elezione caderà sopra colui, che ha riportato maggior numero di voti.

Placet Regiae Majestati

§. 5. Ciascun Elettore dovrà dare il suo voto personalmente, o per Procura ad alta voce in mani del rispettivo Maestro-Notaro, e alla presenza del Capitano, e de' suoi Ufiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati, stante le formole di già approvate.

§. 6. Nessun Pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de' Membri della Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati

§. 7. Il Maestro-Notaro del Comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, sarà colui, che assisterà alle medesime.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Se si troverà Forz' Armata di ordinaria

Guarnigione, menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo, che saranno compite le elezioni suddette.

Placet Regiae Majestati

§. 10. Nessuno Impiegato, o dipendente dalla Corona potrà intromettersi nelle elezioni suddette sotto la pena di once duecento, e della perdita dell' officio.

Placet Regiae Majestati

§. 11. I Candidati non potranno dare agli Elettori denaro, feste, pranzi, o altro, sotto la pena di once duecento, e di nullità di elezione.

Placet Regiae Majestati

§. 12. Le elezioni de' Rappresentanti delle due Università di Palermo, e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra, ed il rispettivo Segretario, in presenza del Rettore, farà le veci del Maestro-Notaro, per ricevere,

e registrare i voti de' Professori.

Placet Regiae Majestati.

§. 13. L'accettazione d'un impiego dato dal Re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella Camera de' Comuni, eccettuati gl'impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menochè per tutti quegl'impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5. del Cap. 6. di sopra indicati (*vedi pag. 23.*).

Placet Regiae Majestati: conchè tutti gli altri Impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del Capitolo sesto, possano intervenire.

CAPITOLO XI.

§. 1. Sarà unicamente dritto di S. M. quello di convocare, sciogliere, e prorogare il Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il Re sarà tenuto convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all'articolo nono.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. S. R. M. però dovrà convocare, prorogare, e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo Consiglio privato, della di cui formazione si tratterà in appresso.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. La rappresentanza alla Camera de' Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo quale termine essa cesserà naturalmente.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del Protonotaro del Regno, il quale manifesterà la volontà del Re ad ogni Pari, e Rappresentanti de' Comuni, premesso l'ordine del Re per via del Ministro di Stato competente comunicato al Protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Nella rinnovazione poi della Camera de' Comuni intimerà i Capitan d' Armi, i Capitani Giustizieri, e i Rettori delle due Università a dover convocare gli

Elettori, per procedersi alle elezioni de' rispettivi Rappresentanti de' Comuni fra un dato tempo, che non sarà mai nè più, nè meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l'ordine del Re, per via del Ministro di Stato competente comunicato al Protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. L'apertura del Parlamento si farà da S. R. M., intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno de' Pari nella Camera stessa de' Signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de' due Commissarj del Re nelle Formole Cattoliche, dove pure interveranno i Comuni, che resteranno all' impiedi, ed alla Barra della Camera.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Il Re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui nessun de' Membri ha facoltà di rispondere.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. La prorogazione, o dissoluzione del Parlamento si farà da S. R. M. personalmente, o per delegazione con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificato per l'apertura.

Placet Regiae Majestati: nel senso, che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo Capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S. M. vuole convocarlo con nuovi Membri della Camera de' Comuni; e tanto nel primo, che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà riputare come non fatta.

CAPITOLO XII.

§. 1. Nella Camera de' Pari starà sempre eretto il Trono sopra tre scalini.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il giorno dell'apertura del Parlamento il Re vi sederà.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Gli staranno a destra i Principi della Famiglia Reale, che abbiano rappresentanza, o Spirituale, o Temporale, indi gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i Pari Temporali secondo il loro Titolo; dirimpetto al Trono staranno all' impiedi i Membri de' Comuni dietro la Barra, che sarà situata in fondo.

Placet Regiae Majestati: con che vi assistano i Membri che compongono il primario Magistrato del Regno; e fintantochè non saranno organizzati i nuovi Magistrati, sarà la Giunta de' Presidenti e Consultore.

CAPITOLO XIII.

§. 1. Nella Camera de' Comuni nessun Membro avrà la menoma distinzione, o precedenza; in quella de' Pari però si conserverà l' istesso ordine di sedere secondo l' antichità di ciascuna Pariа, in modochè i nuovi eletti, qualunque sia il loro Titolo, prenderanno l' ultimo luogo.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. I voti in tutte le due Camere si daranno confusamente con situarsi a dritta gli affermativi, e a sinistra coloro, che saranno per la negativa.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XIV.

§. 1. Il Presidente della Camera de' Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S. R. M. fra i Membri della Camera stessa; e quello de' Comuni, sarà eletto dall'istessa Camera de' Comuni, ed approvato da S. R. M.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. La elezione del Presidente della Camera de' Comuni si farà il giorno appresso, che sarà fatta la solenne apertura, al quale effetto presederà il Protonotaro del Regno.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente su i Membri della Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XV.

§. 1. Il Presidente d'ogni Camera avrà le seguenti preeminenze, ed attributi:

Sederà in un luogo distinto;

Risponderà, ed arringherà in nome della Camera quante volte occorra;

Metterà gli affari in deliberazione;

Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del Cancelliere, ne pubblicherà il risultato;

Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i Membri, per la precedenza della parola;

Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella Camera animosità, e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce, o in iscritto, o con più severe ammonizioni, e castighi in proporzione della di lui contumacia, e colpevole condotta.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Il Presidente avrà solamente voto in caso di parità.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. Maneggerà le spese, e soprantenderà al regime, ed alla Polizia della Camera.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. Eseguirà, e sottoscriverà da parte della Camera tutti i Decreti della medesima.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. Potrà avvertire chiunque de' Membri giudicherà, ma senza dure, ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare de' Castighi senza poterne infliggere alcuno, che col consenso della Camera.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Sarà egli in tutto come ogn' altro Membro sottoposto alla censura, e alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell' officio, e alla espulsione dalla Camera.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XVI.

§. 1. Nessun Giudice, o Magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire, o eseguire sentenza contro i Membri delle due Camere, o contro le Camere istesse per qualunque cosa siasi da loro detta, fatta, discussa, e deliberata nel Parlamento istesso, ciò sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico officio, e della relegazione per dieci anni in un' Isola.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. S. R. M. nella esecuzione di tali sentenze non potrà mai accordare perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai Deliquenti; nè questi, per iscusare, o minorare il loro reato, potranno allegare ordini, o comissioni della M. S.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi, che i suoi Membri commetteranno nella stessa Camera; ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col

divieto d' intervenire in Parlamento, o con pene anche più gravi, come si dichiarerà nel nuovo Codice Criminale.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XVII.

§. 1. Ognuno de' due Presidenti eleggerà il Cancelliere della sua Camera coll' annuo soldo di once quattrocento.

Per le Cariche Placet Regiae Majestati: conchè verranno creati dal Re a nomina del Rispettivo Presidente.

§. 2. Ognuno di questi due Cancellieri eleggerà due Segretarj coll' annuo soldo di once centocinquanta, ed altri Uffiziali subalterni, che si crederanno dalla Camera necessarj.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. I due Presidenti eleggeranno un Usciere per ciascuna di loro Camera coll' annua somma di once cento per ognuno.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I due Cancellieri co' rispettivi Segretarj registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conteranno, e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i Registri.

Placet Regiae Majestati in conformità della Sovrana Sanzione apposta al §. 1. di questo Capitolo.

§. 5. Il Protonotaro del Regno manterrà l' Archivio di tutti gli atti Parlamentarj sanzionati, e non sanzionati in un officio esistente nella stessa casa del Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Vi sarà oltre de' sopradetti impieghi nella Camera de' Comuni un Capitano d' ordine, che sarà ad elezione del Presidente di essa Camera: costui manterrà la Polizia nella Camera, per cui l' uscirne dipenderà da suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsisia mandato della Camera medesima, avutane l' autorizzazione per iscritto dal Presidente di essa, per gli affari, che riguardano la stessa Camera solamente, coll' annuo soldo di once centocinquanta. Il Presidente della Camera de' Pari elegge-

rà un altro simile Uffiziale col soldo medesimo a tenore della Costituzione d' Inghilterra.

Placet Regiae Majestati per le cariche; ma saranno eletti dal Re a nomina del Protonotaro, fintantochè non si stabilirà da S. M. un impiego analogo a quello del Gran Camerlengo.

§. 7. Le ambasciate da una Camera all' altra si recheranno da tre Membri, o più, secondochè sarà determinato da ciascuna delle Camere stesse.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Sarà cura degli Uscieri conservare la pulizia nella Camera, e nelle Sedute, assistere alla Porta, escludendo chiunque, che non sarà autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. Tutti i sopradetti Ufficiali non potranno rimuoversi dall' impiego, che per colpa nel loro officio, o per poco lodevole condotta.

Placet Regiae Majestati.

§. 10. Vi sarà una Stamperia di dipendenza del Parlamento dentro le mura del suo edifizio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate.

Vetat Regia Majestas.

§. 11. Il Direttore della medesima dipenderà immediatamente, ed unicamente dai Presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione d'ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni, o atti, che si risolveranno nelle Camere rispettivamente.

Vetat Regia Majestas.

§. 12. Si formeranno nelle Camere delle Ringhiere per le persone, che non sono Parlamentarie.

Placet Regiae Majestati.

§. 13. Avranno queste l'ingresso per Biglietto firmato da uno de' Membri delle Camere, o dal Presidente.

Placet Regiae Majestati.

§. 14. I primi non potranno darne, che un solo, l'altro due.

Placet Regiae Majestati.

§. 15. Chiunque però avrà l'ingresso non potrà portare armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce, e commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di esser cacciato dalla Camera, ma ben anche di essere arrestato, e quando la Camera si formerà in Comitato segreto non potrà rimanervi.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XVIII.

§. 1. In ciascuna delle due Camere chiunque de' suoi Membri potrà avanzare qualunque proposta.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. Le proposte di Legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione, e votazione, si dovranno leggere, e discutere in tre differenti Sedute. Potrà la Camera per maturamente esaminarsi le proposte sud-

dette, eleggere un Comitato, il quale ne debba fare il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa; potrà però intervenirvi il primario Tribunale del Regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il Presidente, il quale non potrà interloquire sopra alcuna materia, se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della Costituzione d'Inghilterra.

Placet Regiae Majestati: beninteso, che in seguito di quanto si è detto al § 3. del Cap. 12., i Membri del Primario Magistrato debbano esser chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per potere intervenire nelle sedute della Camera de' Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

§ 3. Per l'istesso oggetto potrà l'intera Camera costituirsi in Comitato Segreto, ed apportarvi quei melioramenti, e correzioni, che giudicherà senza la solita formalità.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi, che nella Sessione dell' anno seguente.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XIX.

§ 1. Qualunque proposta relativa a sussidj, ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Quella de' Pari avrà solamente il dritto di assentirvi, o dissentirvi, senza però potervi fare alterazione, o modificazione alcuna.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Tutte le proposte, che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Parìa devono iniziarsi nella Camera de'

Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de' Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi, o dissentirvi.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. S. R. M. non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione alcuna delle proposte, che sono pendenti nelle Camere del Parlamento, ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di ambe le Camere, dovranno presentarsi a S. R. M., per averne un assoluto *Placet* o *Veto*.

Placet Regiae Majestati.

§. 5. La M. S. manifesterà il *Placet*, o *Veto*, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con Real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de' Pari, ove si raduneranno pure i Membri della Camera de' Comuni colle forme di sopra descritte.

Placet Regiae Majestati.

§. 6. Tutte le volte, che S. R. M. volesse dare a voce la Sua Real Sanzione, in-

tervenendo nella Camera de' Pari, i Membri de' Comuni v' interverranno all' impiedi dietro la Barra, il Protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il Cancelliere della Camera de' Pari profferirà il *Placet*, o *Veto*, che sarà decretato dal Re.

Placet Regiae Majestati.

§. 7. Il Cancelliere in fine di ogni articolo noterà il *Placet*, o *Veto*, per indi legalizzati dalla firma del Protonotaro del Regno, e dal Real Suggello d' apporsi dal medesimo, conservarsi originalmente ne' rispettivi Archivj del Parlamento, e del Protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§. 8. Una Camera non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione delle proposte, che si discutono, e sono nell' altra pendenti.

Placet Regiae Majestati.

§. 9. In caso però, che le due Camere fossero d' accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di loro deputare un

certo numero de' suoi Membri, perchè questi sedendo insieme, procurassero di conciliare le differenze, e ridurre le Camere all' accordo, ed alla uniformità de' voti.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XX.

Per essere compita la Camera de' Pari, vi vogliono almeno trenta Componenti la medesima, e per essere compita quella de' Comuni ve ne vogliono almeno sessanta. Qualora i Presidenti delle rispettive Camere vedranno di non esservi il sopraddetto numero di Membri, aggiorneranno la Seduta o al giorno appresso, o a quel giorno, che si troverà antecedentemente dato.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXI.

Le due Camere del Parlamento potranno fissare, per le loro sedute, giorni diversi, non essendo necessario, che nello stesso giorno siedano ambe le Camere.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXII.

Ogni Cittadino Siciliano, che non fosse Membro del Parlamento potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di Legge per lui, o in nome del Pubblico al Parlamento, per mezzo però di un Membro del medesimo: se la domanda, progetto, o querela riguarda un oggetto pubblico, il Membro di una delle due Camere, che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera: se riguarda un oggetto particolare, si dovrà dare ad un Comitato, per discutersi, se debba accettarsi, o ricusarsi.

Vetat Regia Majestas.

CAPITOLO XXIII.

Ogni Pari ha il dritto di fare inserire nel Giornale della Camera le sue proteste colle ragioni, che l' accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXIV.

§. 1. Ogni Membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi, che chiamato alla Barra, o cancellata la sua accusa.

Placet Regiae Majestati: quante volte l'accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un Comitato, e non già per la sola mozione.

§. 2. Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli Uscieri.

Placet Regiae Majestati.

§. 3. La Camera de' Comuni dopo avere stabilita l'accusa, comincerà a fare le ricerche per le pruove, e per i Documenti del Processo, e manderà l'accusa documentata alla Camera de' Pari, la quale passerà a compilare il Processo, e quindi al Giudizio, ed alla condanna del Reo.

Placet Regiae Majestati: perciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi d'una malver-

sazione qualunque, la Camera de' Comuni farà unicamente l'accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de' Pari.

§. 4. Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate; ma prima di chiudersi il Parlamento dovrà, se l'affare non sia definito, essere commesso al Magistrato ordinario.

Placet Regiae Majestati: con che seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al Magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il Processo) onde lo formi, e pronunzj la sentenza diffinitiva: nell'intelligenza, che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al Tribunale, nello sciogliersi, o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

CAPITOLO XXV.

§. 1. Tutti i Pari sono uguali in dritti: essi sono Consiglieri ereditarj della Corona.

Placet Regiae Majestati.

§. 2. I Pari, e le loro Mogli, e Vedove, finchè non passino a seconde nozze, come anche le Eredi delle Parie, debbano essere giudicati nelle materie Criminali dalla Camera de' Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati; riserbandosi S. M. di dichiarare il suo Real Animo sulle forme da stabilirsi.

§. 3. La Parìa si limita ai soli Padri di Famiglia.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I Pari faranno le Testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i Comuni.

Placet Regiae Majestati, quando sia per il giudizio, che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come Testimonj, o chiamati come Rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle Cause Civili, che Criminali.

§. 2. I Pari, e le loro Mogli, e Vedove, finchè non passino a seconde nozze, come anche le Eredi delle Parie, debbano essere giudicati nelle materie Criminali dalla Camera de' Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati; riserbandosi S. M. di dichiarare il suo Real Animo sulle forme da stabilirsi.

§. 3. La Paria si limita ai soli Padri di Famiglia.

Placet Regiae Majestati.

§. 4. I Pari faranno le Testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i Comuni.

Placet Regiae Majestati, quando sia per il giudizio, che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come Testimonj, o chiamati come Rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle Cause Civili, che Criminali.

TITOLO II.

POTERE ESECUTIVO.

CAPITOLO I.

§. 1. Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione Siciliana presso le Potenze straniere:

Placet

§. 2. Quella di far la guerra, e la pace, quando lo giudicherà; ed il proporre, e conchiudere qualsivoglia Trattato colle altre Potenze, a condizione però che non ripugni direttamente, o indirettamente alla Costituzione del Regno:

Placet.

§. 3. Lo stabilire il suo privato Consiglio, il quale verrà composto dei quattro Segretarj di Stato, e di due almeno dei Consiglieri, senza eccedere il numero

di dodici, compresi li suddetti Segretarj, che devono esser Membri del medesimo durante la loro carica. Del pari l'eleggere tutti quei Consiglieri di Stato, che S. M. giudicherà, che dovranno essere Siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet nel senso che il Segretario di Affari Esteri, e quello dell' Interno, o sia di Grazia e Giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà Nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo: come del pari sarà del Nostro arbitrio chiamare nel Consiglio quei Consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

§. 4. Sarà la M. S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale Consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conchiusione della pace, ed allo stabilimento de' Trattati colle Potenze estere.

Placet.

§. 5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di domandar conto, e ragione di qualunque atto del Potere Esecutivo, di processare, e punire i Ministri, e i Membri del Consiglio, quantevolte li troverà contrarj alle prerogative, ed agl' interessi della Nazione.

Placet.

§. 6. Apparterrà a S. R. M. l' eleggere fra i soli Siciliani i quattro Segretarj di Stato, e i rispettivi Direttori delle Reali Segreterie per impiegarli ne' diversi Dipartimenti ad elezione della M. S., come pure l' eleggere fra i soli Siciliani gl' impiegati subalterni.

Placet per l' avvenire, ma non già per gli attuali Impiegati.

§. 7. L' onorare quei, che ne saranno degni, delle solite cariche e dignità di Corte degli ordini equestri, delle legali, e consuete onorificenze, e titoli di nobiltà.

Placet; restando però a Nostro arbitrio creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire, o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

§. 8. Il dare col consenso del Parlamento gratificazioni, o pensioni a coloro, che per utili servizj prestati allo Stato, si saranno resi benemeriti alla Patria.

Placet.

§. 9. Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso, ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet: restando ancora in facoltà Nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l' introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del Regno.

§. 10. Il regolare, e comandare le forze tutte di terra, e di mare di Sicilia; talchè il Re dovrà sempre considerarsi come il loro Generalissimo.

Placet.

§. 11. Il conferire tutti i Beneficj Ecclesiastici detti di Regio Padronato, tutti i gradi Militari, tutte le Magistrature

Civili e Criminali ai soli Siciliani, e le Commissioni, che sarà necessario di dare in esecuzione degl' atti del Parlamento.

Placet; *ma con tutte le altre provviste, e nomine Ecclesiastiche, solite farsi finora da Sua Maestà*.

§. 12. L' erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con Diplomi l' istituto e i regolamenti.

Placet.

§. 13. Il sovraintendere al commercio interno, ed esterno della Nazione, ed a tutte le opere, ed istituzioni pubbliche, come Strade, Poste, Ponti, Canali, Porti, Carceri, Collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S. M. sanzionate.

Placet.

§. 14. Il far grazia, o alleggerire, o commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi però soltanto, ne' quali l' azione contro il reo sarà di privata natura, e si sarà di già com-

pensato il danno, o l'interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo Codice Criminale.

Placet; *e far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.*

§. 15. Il curare, che i Ministri, e generalmente gli Amministratori tutti delle cose pubbliche adempiano i loro doveri; il domandar conto, e prendere informazione della loro condotta; l'ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno ne' loro ufficj; ed il punire quegli altri, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle Autorità, e de' Magistrati competenti.

Placet.

§. 16. Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle Autorità, e Magistrati competenti.

Placet.

§. 17. Sia abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva nelle Reali Segre-

terie di Stato, per mezzo delle quali, interferendosi dai Ministri nelle pendenze giudiziarie de' particolari, si verrebbe ad attaccare l'indipendenza del Potere Giudiziario, già sanzionata da S. M.; quindi si stabilisce, che non s'intende in virtù di questo Articolo autorizzato verun Ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de' particolari introdotte innanzi a' differenti Magistrati.

Placet; menochè per l'esecuzione di ciò, che resta stabilito nel §. 15. di questo stesso Capitolo.

§. 18. Il Re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo de' suoi rispettivi Segretarj di Stato, che ne saranno sempre risponsabili al Parlamento, nè valga a questi, per iscusare la loro colpa, l'allegare qualunque ordine di S. R. M.

Placet.

§. 19. Il Parlamento poi ritiene per qualunque atto del Potere Esecutivo, il diritto di far delle petizioni, e rimostranze, e S. R. M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione.

Placet.

CAPITOLO II.

§. 1. Non ostante l'eminente dignità, che ha il Re di Generalissimo, non potrà egli introdurre, nè tenere in Sicilia altre truppe, e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle, per le quali ne avrà ottenuto il consenso del Parlamento.

Placet: salve le Truppe Estere, per le quali trovansi stipolati dei Trattati.

§. 2. Sua Real Maestà non potrà giammai obbligare alcun Siciliano a servire nelle Reali forze di terra e di mare.

Placet; menochè in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

CAPITOLO III.

§. 1. Apparterrà a S. R. M. l'amministrazione della rendita Nazionale, e de' beni di ogni sorta, per mezzo del Ministro, e del Consiglio delle Finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet, con le condizioni, e modifi-

cazioni apposte ai seguenti Paragrafi.

§. 2. Restano quindi suppressi la Deputazione del Regno, ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet; ma d' aver luogo dal primo Settembre 1813: beninteso che resteranno per giudicare le cause dell' Erario gli attuali Ministri Togati con l' attuale Avvocato Fiscale del Tribunale del Patrimonio, fintantochè non sarà stabilito, e posto in pratica il nuovo Piano delle Magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo, come stabilire un Tribunale per l' Erario, a tenore della Costituzione Inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

§. 3. Il metodo, con cui sarà regolata la suddeta Amministrazione, è il seguente: Dovranno da S. R. M. eleggersi quattro Gran-Camerarj, e porre sotto la direzione e dipendenza del Ministro di Finanze.

Placet.

§. 4. La durata della carica di essi Gran-Camerarj sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§. 5. Dippiù quattro Vice-Camerarj da eleggersi da S. R. M.

Placet.

§. 6. La durata della carica de' quattro Vice-Camerarj sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§. 7. Un Tesoriere Generale.

Placet.

§. 8. Un Conservadore Generale.

Placet.

§. 9. Un Avvocato.

Placet.

§. 10. Un Procuradore Generale dell' Erario.

Placet.

§. 11. Ventitrè Segreti.

Placet.

§. 12. Ventitrè Proconservadori.

Placet.

§. 13. Un Pro-Segreto in ciascuna delle Isole adjacenti, ed in ciascheduna Popolazione, che non sia Capitale di Distretto.

Placet; con che il Parlamento dovrà per i sopraddetti Impiegati stabilire le rispettive preeminenze, e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

§. 14. La durata di questi Uffiziali sarà perpetua, ma amovibile per delitto, o per mancanza in officio, o per qualunque altra causa benvista al Ministro delle Finanze.

Placet; con che s' intendano i sopraddetti impieghi ugualmente di Nostra elezione, ed amovibili a Nostro arbitrio: e che tutti gli Impiegati, descritti in tutti i Paragrafi del presente Capitolo, debba-

no godere di tutte le preeminenze, e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d' Inghilterra gli Impiegati per l' Erario.

§. 15. Due Gran-Camerarj avranno per ognuno assegnati otto Distretti; il terzo ne avrà sette, e le Isole adjacenti per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facoltà, e poteri per essi, e loro dipendenti, che sinora ha goduto il Fisco nella parte amministrativa, sintantochè il nuovo Codice ne avrà fissate le giurisdizioni, e facoltà, in conformità della Costituzione Inglese.

§. 16. Il quarto poi sarà solamente incaricato di soddisfare i Creditori dello Stato, come sono i Tandisti, Assegnatarj, Creditori della rendita de' Milioni, e simili.

Placet.

§. 17. Tutti gli altri cespiti, e beni Nazionali, che non cadono sotto i Ripartimenti de' Distretti saranno similmente di-

stribuiti dal Ministro delle Finanze fra li quattro Gran-Camerarj.

Placet.

§. 18. Ogni Gran-Camerario avrà sotto di lui un Vice-Camerario per assisterlo nelle sue differenti incumbenze.

Placet.

§. 19. Il Consiglio di Finanze sarà composto dai quattro Gran-Camerarj, presiedendovi il Segretario di Stato delle Finanze. Uno de' Vice-Camerarj v' interverrà in giro in qualità di Segretario. Un tale Consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana.

Placet.

§. 20. Per qualunque sua risoluzione, ed operazione sarà insieme col Ministro delle Finanze risponsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso.

Placet.

§. 21. Il Tesoriere Generale sarà il Cassiere dello Stato, e terrà per via de' suoi

Uffiziali la scrittura di Cassa.

Placet.

§. 22. In di lui nome si riceveranno, e si pagheranno tutte le somme per conto dello Stato medesimo.

Placet.

§. 23. Il Conservadore Generale co' suoi Uffiziali terrá la scrittura di tutti gl' introiti ed esiti dell' Erario, e ne presenterà regolarmente il Bilancio in ogni quindici giorni al Ministro e Consiglio delle Finanze.

Placet.

§. 24. L' Avvocato, ed il Procuradore Generale dell' Erario maneggeranno tutti i negozj litigiosi dell' Erario stesso presso i Magistrati ordinarj.

Placet; ma presso quel Magistrato, che verrà dal Parlamento stabilito, e con che ritengano le preeminenze, e giurisdizioni, che finora hanno goduto, fintantochè il nuovo Codice non le modellerà a seconda della Costituzione Inglese.

§. 25. Si stabiliranno simili Avvocati, e Procuradori ne' differenti Distretti presso i Segreti, quante volte saranno necessarj.

Placet, con la riserva di sopra.

§. 26. I Segreti de' Distretti sotto gli ordini de' Gran-Camerarj amministreranno, e riscuoteranno tutti gl' introiti dell' Erario de' loro rispettivi Distretti. In ogni mese per mezzo delle Compagnie d' Arme trasmetteranno al Tesoriere Generale le somme da loro riscosse.

Placet, restando in facoltà del Ministro di Finanze, di usare tutti gli altri mezzi, che crederà opportuni.

§. 27. I Proconservadori faranno ne' Distretti lo stesso officio, che il Conservadore Generale in Palermo.

Placet.

§. 28. I Pro-Segreti nelle Isole adjacenti avranno lo stesso incarico, che i Segreti ne' loro Distretti.

Placet.

§. 29. I Pro-Segreti delle popolazioni di ogni Distretto saranno immediatamente soggetti ai Segreti del Distretto medesimo, e riscuoteranno, e trasmetteranno ai rispettivi Segreti i proventi Nazionali esistenti ne' Territorj delle stesse popolazioni.

Placet.

§. 30. Ogni pagamento, che si farà all' Erario, dovrà farsi per via de' Banchi di Palermo e di Messina.

Placet.

§. 31. Tutti i surriferiti pubblici Funzionarj non avranno soldi fissi, ma il cinque per cento sopra tutte le somme, che riscuoteranno, e faranno passare nell' Erario, da ripartirsi secondo il rango, e le fatighe di ognuno, in quella proporzione, che a proposta del Ministro delle Finanze, stabilirà il Parlamento.

Placet per il cinque per cento; ma con quella ripartizione, che giudicheremo di stabilire.

§. 32. Siccome in forza de' sopraddetti Decre-

ti devonsi riunire insieme diversi Archivj, ed Ufficj, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle Finanze; così il Segretario di Stato delle Finanze farà un completo Piano relativo a tutti i sopraddetti oggetti, e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento, per approvarlo, o per farvi quei cambiamenti, che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al Potere Esecutivo, faremo quegli stabilimenti, che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle Finanze.

CAPITOLO IV.

§. 1. I libri della Reale Conservadoria dovranno essere pubblici, siccome quelli di qualunque Notajo del Regno.

Placet, precedendo il permesso del Gran Camerario del Dipartimento, e con quelle regole che si osservano dai Notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

§. 2. Il Ministro delle Finanze sarà tenuto di presentare ogn' anno al Parlamento il dettagliato conto di tutti gl' introiti ed esiti dell' Erario. Il Parlamento ne' casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto Ministro, ed in quelli d' irregolarità, malversazione, o peculato, lo punirà, dovendolo sempre accusare la Camera de' Comuni, e processare, e giudicare quella de' Signori.

Placet.

§. 3. Tutto ciò, che si è detto riguardo al Ministro delle Finanze, debba egualmente valere per li quattro Gran-Camerarj.

Placet.

§. 4. I conti suddetti del Segretario di Stato delle Finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta Nazione.

Placet.

CAPITOLO V.

§. 1. Non si potrà creare in questo Regno al-

cun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica essere solamente amministrata, e distribuita dai Magistrati, e Potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio, o carica nè alienare, nè dare, come si dice in Feudo, dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo Stato.

Placet, restando riserbata a Noi la facoltà di creare quelle cariche, ed ufficj, che giudicheremo, purchè sieno senza emolumenti.

§. 2. Per quegli ufficj, o cariche, che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietarj, con formarvi una rendita corrispondente al fruttato attuale, da stabilirsi con un coacervo decennale, o dandogli il capitale, che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, raggionandosi al 5. per 100.

Placet; con chè per quei, che si dovranno rimpiazzare, e provvedere in futuro, sieno di Nostra elezione.

CAPITOLO VI.

§. 1. I Benefizj Ecclesiastici, gl' Impieghi, le Dignità, gli Uffici, e cariche di qualunque natura senza distinzione, ed eccezione alcuna, neppure dell' Arcivescovado di Palermo, e delle Commende della Religione Gerosolimitana, non potranno, nè dovranno mai conferirsi, che a' soli Siciliani.

Placet per quelli da conferirsi da oggi innanzi.

§. 2. Per Siciliani s' intendono quelli unicamente, che sono nati in Sicilia, e da padri Siciliani; siccome pur quelli, che sono nati fuor di Sicilia, ma da padri Siciliani, non divenuti sudditi di straniera Potenza.

Placet; intendendendosi benanche per Siciliani i figli nati in Sicilia dai Forestieri, senzachè possano reclamare altra Patria.

§. 3. Per ciò che riguarda i gradi Militari, qualunque non sia Siciliano, non potrà mai essere considerato ne' Reggimenti Siciliani.

Placet.

§. 4. Qualora il Parlamento risolvesse mantenere de' Reggimenti Esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi Uffiziali Esteri. Questi però, di qualunque classe sia il loro rango, debbano prestare il solenne giuramento all'osservanza della Costituzione.

La formola del giuramento si proporrà in appresso.

Placet; con che resti fissato per le Truppe Estere quanto si è detto al §. 1. del Capitolo II. di questo Titolo; e per il giuramento dovrà prestarsi tanto a Noi, che alla Costituzione. Ci riserbiamo dichiarare il Nostro Real animo dopochè ce ne verrà presentata la formola.

§. 5. Ne' Corpi Facoltativi, e nella Real Marina non potrà essere proposto veruno Estero. Gli attuali però, che sono in tali corpi, potranno rimanervi.

Placet.

§. 6. Nell'Artiglieria, e Corpo del Genio dovranno dividersi le Compagnie Siciliane, ed Estere, fintantochè non si formi

la intera Armata Siciliana, e gli Uffiziali Esteri non potranno essere impiegati nelle Compagnie Siciliane.

Dichiareremo in appresso il Nostro Real animo.

§. 7. Da oggi innanzi non potrà essere ammesso ne' Corpi Facoltativi verun Estero, senza il consenso del Parlamento.

Placet.

§. 8. I Governi Militari, il comando de' Porti, il comando generale delle diverse Armi, il comando di Piazze, di Fortezze, Castelli, ed Isole, di Corpi d' Armata, di Flotte e Flottiglie Siciliane, non potranno averlo Uffiziali Esteri, senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ciò aver luogo per gl' impieghi, che anderanno a provvedersi da oggi innanzi.

§. 9. E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente Capitolo, per ciò che riguarda i gradi Militari.

Veto.

§. 10. Qualunque Forestiere, il quale otterrà il privilegio di Cittadinanza da qualunque Comune del Regno, o prenderà per moglie una donna Siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni Ecclesiastiche, e pubblici offici di qualsisia sorta.

Placet.

§. 11. Le lettere di naturalizzazione, o il diritto della Cittadinanza Siciliana potrà accordarsi a' Forestieri dal solo Parlamento: ma saranno i figliuoli dei Naturalizzati, e non già i Naturalizzati stessi, quei, che potranno conseguire pensioni Ecclesiastiche, e pubblici officj, come i Siciliani di origine.

Placet per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di Nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla Sanzione del §. 2. di questo Capitolo.

§. 10. Qualunque Forestiere, il quale otterrà il privilegio di Cittadinanza da qualunque Comune del Regno, o prenderà per moglie una donna Siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni Ecclesiastiche, e pubblici offizi di qualsiasi sorta.

Placet.

§. 11. Le lettere di naturalizzazione, o il diritto della Cittadinanza Siciliana potrà accordarsi a' Forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i Siciliani dei Naturalizzati, e non già i Naturalizzati stessi, quei, che potranno conseguire pensioni Ecclesiastiche, e pubblici offizi, come i Siciliani di origine.

Placet per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di Nostra piacerà accordarla colle clausole apposte alla Sanzione del §. 2. di questo Capitolo.

TITOLO III.

POTERE GIUDIZIARIO.

CAPITOLO I.

La potestà di giudicare sarà nell' applicare le Leggi ai casi, ed ai fatti tanto nel Civile, che nel Criminale.

§. 1. Risiederà esclusivamente presso quei Magistrati, a cui sarà conferita.

Placet.

§. 2. Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti Fori, vi sarà unica Potestà Giudiziaria residente presso i Giudici ordinarj, e Magistrature stabilite nella presente Costituzione, e quindi le Cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al Principe, nè declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, nè accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarj rimedj stabiliti

da un Giudice, o Tribunale ad un altro, presso de' quali pienamente si eserciterà il potere de' giudizj.

Placet, per come all' articolo dell' abolizione de' Fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali Magistrati ordinarj, finchè non saranno poste in esercizio le nuove Magistrature da stabilirsi.

§. 3. Qualunque Giudice, Tribunale, o Magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, tanto a dire che non potrà giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro Giudice, o Magistrato.

Placet.

§. 4. La giustizia sarà da' Tribunali amministrata a nome del Re, presso cui risiede il Potere Esecutivo. Gli ordini, proviste, ed esecutorie emanate da' Magistrati saranno autorizzate col nome di S. R. M.

Placet.

§. 5. Le Sentenze tanto nel Civile, che nel Criminale, per evitare ogni arbitrio ne' Giudicanti, dovranno essere ragionate sulla Legge del nuovo Codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il Potere Legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet senzachè il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto resta stabilito nel §. 2. del Capitolo XXV. del Potere Legislativo.

§. 6. Nelle Sentenze si dovrà premettere la Legge, o l'argomento tirato direttamente dalla stessa, accennare l'azione prodotta coll'applicazione della Legge premessa; la conchiusione sarà la Sentenza, assolvendo, o condannando il reo, o convinto tanto nel Civile, che nel Criminale.

Placet.

§. 7. Il nuovo Codice sarà scritto in lingua Italiana, e quindi tutti gli atti Giudiziarj, e le Sentenze saranno scritte nella stessa lingua.

Placet.

§. 8. Due Sentenze uniformi nelle materie Civili faranno cosa giudicata.

Placet

§. 9. Le materie tutte di fatto ne' Giudizj sì Civili, che Criminali siano decise da un Giuri per la formazione, ed applicazione del qual sistema sulle Leggi stabilite in Inghilterra resti intieramente incaricato il Comitato per la formazione de' Codici Civile, e Criminale.

Placet, riserbandoci di dichiarare il Nostro Real animo, dapoichè avremo esaminato ciò, che stabilirà il nuovo Codice su questo punto.

§. 10. Nel Criminale ove la Sentenza dichiarerà l' accusato innocente, non sarà appellabile; se questa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme, ed in quei casi, che il Codice stabilirà, regolandosi sulle Leggi Inglesi.

Placet, riserbandoci di esaminare le Leggi, che si proporranno nel nuovo Codice.

§. 11. Qualunque persona in Sicilia non po-

trà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o assoggettita a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle Leggi del Regno, e l' ordine, e sentenza di un Magistrato ordinario.

Placet, con che ciò s' intenda per i soli Siciliani, e che resti sempre la facoltà nei Ministri di Stato di ordinare l' arresto di chiunque, purchè prima delle ore ventiquattro rimettano l' arrestato ai Magistrati ordinarj.

§. 12. Saranno, per qualsisia causa, e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per *Alta Economia*, *de Mandato Principis* ec. sotto la pena contro qualunque, che praticherà, o contribuirà all' esecuzione degli anzidetti, e somiglianti atti arbitrarj, della perdita di qualunque pubblico officio, di once mille a profitto dell' Erario, e della relegazione in un' Isola di maggiore, o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione.

Placet.

§. 13. Sua Real Maestà non farà giammai grazia per simili delitti.

Placet.

§. 14. I Magistrati, e Tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun Cittadino, che per accusa della parte offesa, ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, fuori che ne' seguenti qualificati delitti, cioè

Placet.

§. 15. I. Quello di lesa Maestà Divina.

Placet.

§. 16. II. Quello di lesa Maestà Umana, che si limita agli attentati contro la Corona del Re nostro Signore, e la sua vita, o quella di S. M. la Regina, o de' Successori al Trono, o del suo Vicario Generale.

Placet, con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro della persona del Re, e Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo

Codice, a tenore della Costituzione Inglese.

§. 17. III. Quello di sedizione che comprende l' effettive congiure contro del Governo, e della pubblica tranquillità;

Placet.

§. 18. IV. Quella di omicidio;

Placet.

§. 19 V. Quello d' incendio;

Placet.

§. 20. VI. Quello di furto con violenza;

Placet.

§. 21. VII. Quello di falsificazione di moneta, o di Scrittura;

Placet, sia di scrittura, o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrarj alla tranquillità, alla morale, e alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo Codice.

§. 22. Per li suddetti delitti potranno i Magistrati, e Tribunali procedere per la via dell' informazione, e dell' inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non previ i legali indizj, e le ben fondate presunzioni del di lui reato, locchè sarà largamente definito nel nuovo Codice.

Placet.

§. 23. La Forza Militare non potrà impiegarsi all' arresto de' Rei, che a domanda, e sotto la direzione de' Magistrati Ordinarj.

Placet.

§. 24. Non potrà giammai adoperarsi contro il Popolo, che ne' soli casi di sedizione.

Placet.

§. 25. Ogni Uffiziale di Giustizia per procedere all' arresto di qualunque persona dovrà essere munito di un Mandato firmato, ed autorizzato col Suggello del Giudice, o Magistrato Ordinario, che l' ha incumbenzato, nel quale verrà espressato il nome della persona da car-

cerarsi, il delitto, di cui viene imputato, l' accusatore, gl' indizj, e le ragioni, per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza però espressarsi gli accusatori, e gl' indizj.

§. 26. Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata, e punita come resistenza diretta alla Legge; ed all' incontro qualsisia atto di resistenza con cui si opporrà un Cittadino all' esecuzione de' mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla Legge.

Placet.

§. 27. Si eccettuano però i casi, in cui, per qualunque de' surriferiti qualificati delitti, un Cittadino sia notoriamente colpevole, o ritrovato in *flagranti*, allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato, non solo dagli Uffiziali di giustizia, ma ben ancora da qualunque particolare.

Placet.

§. 28. Qualunque arrestato, anche per le di sopra espressate ragioni, dopo ventiquattr' ore del suo arresto, dovrà aver comunicato il mandato di arresto nel modo, e forma di sopra stabilita, e gli sarà fatta nota la causa, per cui stà in prigione, la Persona, che istanza, gli atti, e le pruove, che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo Codice lo stabilire a seconda del nuovo Rito la natura degli atti, e delle prove, che si dovranno comunicare allo arrestato.

§. 29. I Custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun Cittadino per ordine verbale del Giudice, o Magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il Cittadino è detenuto.

Placet.

§. 30. Il Giudice, o Magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattr' ore, prender conto, e sentire il Detenuto, e questi ha il diritto di far decidere dal competente Tribunale la legalità della sua detenzione.

Placet.

§. 31. Qualunque arrestato, e Detenuto condotto innanzi il Giudice, dovrà essere abilitato a prestare idonea pleggeria, e posto in libertà fino alla conchiusione della causa; salvo che non si tratti di alcuno de' qualificati delitti.

Placet.

§. 32. Le Leggi del nuovo Codice dovranno fissare il modo, col quale debbano assicurarsi le persone, ed i beni per via di Mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà Civile del Cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone.

Placet.

§. 33. Le testimonianze contro gli accusati, o inquisiti dovranno essere prese sopra tutto il fatto alla presenza degli accusati, o inquisiti medesimi, ed anco di un loro Procuradore, al quale sarà permesso di fare ad ogni Testimonio le interrogazioni, che vorrà, e notare le risposte e deposizioni come meglio sarà stabilito nel nuovo Codice Criminale.

Placet.

§. 34. Sarà vietato a qualunque Giudice, o Magistrato l'uso della Tortura nelle procedure Criminali di questo Regno: saranno in conseguenza proscritti li così detti Dammusi, Ferri, ai piedi, e alle mani, ed ogn'altra qualunque sevizia, che si voglia adoperare contro gli accusati, o inquisiti, come quelle, che ingiustamente puniscono i supposti Rei prima della sentenza del Giudice, ispirano ad una Nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl'innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi.

Placet.

§. 35. Il nuovo Codice fisserà le Istruzioni della processura, e li motivi ad inquirere, a carcerare, a costituire, ed a subire i Rei, adottandosi la legge dell' *habeas corpus*, e li provvedimenti del Codice Criminale Inglese, in quanto permettono gli usi del nostro Regno, lo spirito, e costume Nazionale.

Placet.

§. 36. Quel Giudice, o Magistrato, che userà sevizie di qualunque sorta contro un

Detenuto sarà obbligato non solo alla rifazione de' danni, ma ben anche alla perdita della carica, e verrà condannato a quelle pene, e multa, che largamente fisserà il nuovo Codice penale.

Placet.

§. 37. Le Carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne' casi in cui non si trova, o non si ammette mallevadore, non mai però a molestare i detenuti.

Placet.

§. 38. Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle Leggi, salubri, e convenevoli alla condizione del detenuto, che non deve esser soggetto alla pena, prima che la sentenza del Giudice l'abbia dichiarato reo.

Placet.

§. 39. Nel nuovo Codice dovrà fissarsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto Civili, che Criminali, saranno formati con brevità, ma nello stesso tempo

senza soffocare le necessarie pruove, affinchè l'azione, e diritto di ognuno abbia sollecito espedimento, ed i delitti sieno prontamente puniti.

Placet.

§. 4o. Apparterrà ai Giudici di Pace la cura, e la sorveglianza delle pubbliche Carceri, sotto l'immediata ispezione del Supremo Tribunale di Cassazione.

Placet.

CAPITOLO II.

DELLE QUALITA' DE' GIUDICI E MAGISTRATI.

§. 1. Niuno potrà essere Giudice ed occupare alcuna Magistratura, se non sia nato Siciliano;

Placet.

§. 2. Se non abbia l'età compita di anni trenta;

Placet.

§. 3. Se non abbia dato sufficienti pruove di probità;

Placet.

§. 4. Se non sia laureato nell'uno, e l'altro diritto in una delle due Università degli Studj di Palermo, e di Catania;

Placet.

§. 5. Se non abbia la rendita stessa, che il Parlamento ha fissato per essere Elettore nella Rappresentanza della Camera de' Comuni.

Placet.

§. 6. I Giudici, e Magistrati non potranno esercitare altre funzioni, che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione, e delegazione.

Placet, menochè per i Giudici di Pace.

§. 7. Sono proibiti di tenere veruna Amministrazione, o Direzione di beni, e Famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet, menochè per i Giudici di Pace.

§. 8. Non potranno giammai rappresentare,

sia alle Reali Segreterie, sia al Parlamento per riforma, o sospensione di Legge, se non saranno ricercati dal Potere Legislativo.

Placet.

CAPITOLO III.

DELL' ABUSO DEL POTERE GIUDIZIARIO.

§. 1. Qualunque Giudice, ed intiero Tribunale sarà sindicabile. Lo saranno ancora tutti gli Uffiziali, ed impiegati nell' Amministrazione della giustizia.

Placet.

§. 2. Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindicatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del Giudice, e Magistrato, nel modo, e forma, che si stabilirà nel Codice suddetto.

Placet.

§. 3. Qualunque persona offesa, ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento, per qualunque con-

travvenzione alla Legge fatta dal Giudice, e Tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo, e forma, che si stabilirà nel Codice suddetto.

Placet; beninteso che ciò si pratichi per mezzo di uno de' Membri del Parlamento.

§. 4. In corso della processura sino alla sentenza diffinitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà.

Placet.

§. 5. Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, ed assogettiti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo Codice.

Placet.

§. 6. I Trubunali non potranno conoscere, nè giudicare le Cause attive de' Segretarj di Stato, per lo Dipartimento de' quali sono nominati.

Veto, stante la risponsabilità dei Giudici.

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO

DEL REGNO DI SICILIA.

Il Parlamento persuaso, che la base di ogni Costituzione in qualunque Regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l'ordine, e i diritti alla Successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo Regno felice sotto gli auspicj dei discendenti della M. V., rispettando i Sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal Magnanimo Genitore della M. V. riguardante l'ordine di detta Successione, viene col più profondo rispetto a sommettere i seguenti Articoli, su i quali prega, e supplica la M. V. volere accordare la sua Reale Sanzione:

§. 1. I. La Monarchia di Sicilia sarà sempre Ereditaria.

Placet.

§. 2. II. La Successione al Trono sarà conservata nell'attuale ramo della Famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle Leggi quì ap-

presso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell' Augusto, e Magnanimo Padre del nostro Monarca;

Placet.

§. 3. La Successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio di maschio;

Placet.

§. 4. Fra questi discendenti però si stabilisce, che dovranno regnare discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femine;

Placet.

§. 5. Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura;

Placet.

§. 6. Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque Primogenito comecchè premorto trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto,

come acquistato dal momento della nascita; onde è che il Nipote si preferisce allo Zio in forza di questo diritto di Successione;

Placet.

§. 7. Se mai il Regnante della linea retta venisse a mancare senza figli maschi, la Successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima sia Fratello, o Zio Paterno, o in maggior distanza, purchè però sia Primogenito nella sua linea, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogeniale;

Placet.

§. 8. Estinti tutti i maschi di maschio della di lui discendenza, e de' di lui Fratelli, dovrà succedere quella Femina del Sangue, e dell'agnazione che al tempo della mancanza sia vivente, la quale fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne' maschi;

Placet.

§. 9. Qualora l'ultima Erede fosse maritata, e che venisse a premorire al Marito senza lasciare alcun Figlio, o Figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del Marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come Re, o di chiamare un altro Pincipe al Trono di Sicilia;

Placet.

§. 10. In caso il marito premorisse alla moglie ultima erede, e che lasciasse un successore, qualora detta ultima erede passasse a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone, che il medesimo eleggerà per tutori.

Placet.

§. 11. III. Tutte le quistioni, o dubbj di qualunque sorta riguardanti l' attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet; ma sempre con la Real Sanzione

§. 12. IV. Riguardando tutti i legami di Famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni, che potranno nascere, tutti i matrimonj, che si contratteranno dal Re, o dai suoi Figli, o Figlie, e successori dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl' Individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all' età di venticinque anni; e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimonj in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso, in cui esse vi si potrebbero opporre) sieno allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

§. 13. V. In mancanza di legittimi eredi, e successori, la Nazione avrà il diritto di scegliere il suo Re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima;

Placet.

§. 14. Se la Nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo Re fra i Principi stranieri, non dovrà giammai eleggere un Sovrano di un' altra Nazione, ma sempre un Principe ultragenito, che non avesse Sovranità alcuna in altro paese, e che dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una Famiglia Reale.

Placet.

§. 15. VI. Il Re di Sicilia non potrà per qualunque siasi cagione allontanarsi dal Regno senza il consenso del Parlamento. Ogni Re, che abbandonasse il Regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell' Isola al di là del tempo accordatogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al Trono o il suo successore, se ne avrà, o la Nazione eleggerà il suo nuovo Re,

Veto in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire con il consenso del Parlamento da chi, e con quali condizioni nella sua assenza do-

vranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

§. 16. VII. Il Re non potrà mai o per Trattato, o per successione ad un altro Regno rinunziare, o cedere a quello di Sicilia o in tutto, o in parte, con disporne in in favore di qualche altro Principe, che non sia l' erede immediato; in un tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la Nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del Re.

Placet.

§. 17. VIII. Se il Re di Sicilia riacquisterà il Regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro Regno, dovrà mandarvi a regnare il suo Figlio Primogenito, o lasciare detto suo Figlio in Sicilia con cedergli il Regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto Regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro Regno, o Provincia.

Placet per l' indipendenza: tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re, e dal suo Primogenito alla Pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

§. 18. IX. Alla morte del Re l' immediato

successore di proprio diritto assumerà il governo del Regno;

Placet.

§. 19. Egli però dovrà nel corso, al più di due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento.

Placet.

§. 20. X. Ogni Re, o Regina erede dal momento che sarà riconosciuto, o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel Duomo di Palermo, e in mano dell' Arcivescovo nella forma che segue:

Placet.

§. 21. *Noi ec. Re, o Regina di Sicilia promettiamo, e giuriamo sopra la Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, e sopra li quattro Evangelj di volere osservare, e fare osservare la Religione Cattolica Apostolica Romana, di volere osservare e rispettare, e fare osservare, e rispettare la Costituzione di questo Regno di Sicilia, e tutte quelle Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento ec. Giuriamo, e promettiamo sopra la detta Santa Croce di non volere mai attentare a*

cosa alcuna, che sia contro le Leggi stabilite dal Parlamento, nè contro la felicità de' nostri Sudditi ec.

Placet; con che le Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento si intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

§. 22. Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento:

La Nazione da Noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di ec. il suo vero, e legittimo Re, o Regina Costituzionale, e nello stesso tempo promette, e giura sopra la Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, e sopra li quattro Evangelj di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli accorda la Costituzione.

Placet.

§. 23. XI. La maggiorità del Re sarà fissata all' età di anni 18, durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le

quali la Reggenza dovrà esercitare l'autorità Reale.

Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei Soggetti, che giudicherà i più idonei al buon Governo del Regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

§. 24. XII. Qualora il Re fosse incapace di esercitare l'autorità Reale per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all' Articolo XI., finchè durerà la sopradetta incapacità.

Placet nel solo caso di demenza.

§. 25. XIII. Dopo la morte del Re, o Regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da se. Se però non vi sarà Parlamento esistente per essere stato sciolto dal difonto Re, i membri dell' ultimo Parlamento si uniranno da loro, e formeranno un nuovo Parlamento;

Placet.

§. 26. Il sopraddetto Parlamento, qualora il successore fosse di minor' età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all' Articolo XI. farà la ricerca, correggerà e riformerà, più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero potuto introdurre, durante il Regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principj; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato.

Placet come al §. 23.

§. 27. XIV. Se alla morte del Re vi fosse il successore di maggior età, potrà dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo, ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de' Comuni.

Placet.

§. 28. In mancanza di Eredi, o Successori il Parlamento, che si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi nella scelta del nuovo Re.

Placet.

FINE DEL TOMO PRIMO.